

D.D.S. n. 630 del 05.4.2024

Cod. Dip.to: CL 2915

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 2

“CONCESSIONI IDRICHE”

Preso d'atto Decreto di concessione del Ministero dei Lavori Pubblici

ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA SUL CAPITOLO 2602 CAPO 16

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455 convertito con legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950 n.878 (*Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche*) e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE** le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTO** il Regio Decreto 11/12/1933 n.1775 (*Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*) e successive modifiche e integrazioni nonché il Regio Decreto 14/08/1920 n.1285 (*Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche*);
- VISTO** il Regio decreto 23 maggio 1924, n.827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 (*Norme in materia di Bilancio e Contabilità della Regione siciliana*) e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 23/06/2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L 05/05/2009 n. 42”;
- VISTO** il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli.”;
- VISTO** l'art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 che, al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Regione siciliana applica le disposizioni del D.Lgs 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dall'articolo medesimo;
- VISTA** la legge regionale 18 aprile 1981, n. 67 e visto l'articolo 6 della Legge Regionale 24/08/1993 n.24 (*Riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle*

concessioni governative regionali), di recepimento del Decreto Legislativo 22/06/1991 n.230;

VISTA la Legge Regionale 16/12/2008 n.19 (*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16/12/2008 n.19 emanato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana il 5 aprile 2022, n°9;

VISTA la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2024-2026”;

VISTA la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026”;

VISTA la Deliberazione n. 15 del 22 gennaio 2024 della Giunta regionale, recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;

VISTO l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il D.P.Reg. n. 4345 del 16/10/2023, con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 393 del 11/10/2023, è stato conferito all’ing. Calogero Giuseppe Burgio l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il Decreto del Dirigente delegato del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 1249 del 12/10/2023, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Francesca Spedale l’incarico dirigenziale di livello non generale del Servizio S.02 “Concessioni Idriche”;

VISTO il D.D.G. n. 1469 del 21/11/2023 con il quale il Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), della l.r. n. 10/2000, ha conferito all’Avv. Francesca Spedale la delega ad adottare tutti gli atti procedurali, nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura;

VISTO l’art. 68, comma 5, della Legge Regionale n° 21 del 12/08/2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 1660 del 12/12/2023 con il quale sono stati aggiornati i “Canoni demaniali unitari relativi all’uso di acqua pubblica e relativi importi minimi per ciascuna tipologia d’uso” per l’anno 2024;

VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1795 del 06/08/1970 con il quale è stato concesso al Consorzio di Bonifica della Piana del Gela, di derivare dai Torrenti Comunelli e Rizzuto, nel comune di Butera, a mezzo di un serbatoio della capacità di circa mc 7,75 milioni, un quantitativo d’acqua in misura non superiore a moduli 1,90, pari a 190 l/s, per irrigare circa 3.000 ettari di terreno, con validità fino 2031;

VISTA la nota protocollo n. 1325 del 12/06/2000 con la quale il Consorzio di Bonifica 5 Gela, con riferimento alla concessione assentita con il Decreto Ministeriale di cui al visto precedente, chiede di continuare ad esercitare la derivazione, in ottemperanza all’art. 23, c. 8, del D.Lgs 152/99, fino al termine di scadenza già fissato per l’anno 2031;

CONSIDERATO che non risultano al Sistema Informativo (SCORE) contabilizzati gli accertamenti relativi agli esercizi finanziari che vanno dall’anno in corso al 2031;

RITENUTO necessario procedere all’accertamento delle entrate derivanti dal citato Decreto di concessione per il periodo dall’anno in corso fino al 2031;

CONSIDERATO che, in forza di quanto disposto dal citato Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 1660 del 12/12/2023, per i prelievi

autorizzati con il Decreto di concessione sopra riportato, il canone demaniale per l'anno 2024 risulta pari a € 5.300,59;

D E C R E T A

Art. 1

In ossequio al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1795 del 06/08/1970 con il quale è stato concesso al Consorzio di Bonifica della Piana di Gela (oggi, Consorzio di Bonifica 5 – Gela) (C.F.: 90009980856) con recapito in Via G. Marconi n. 13 - Gela, di derivare dai Torrenti Comunelli e Rizzuto, nel comune di Butera, a mezzo di un serbatoio della capacità di circa mc 7,75 milioni, un quantitativo d'acqua in misura non superiore a moduli 1,90, pari a 190 l/s, per irrigare circa 3.000 ettari di terreno, con validità fino 2031, per l'esercizio finanziario 2024, per il capitolo 2602 capo 16 (3.01.03.01.003) si determina l'aggiornamento del canone per il 2024 pari a € 5.300,59.

Art. 2

Con il presente Decreto è accertato sul capitolo 2602 capo 16 (3010301003) per l'esercizio finanziario 2024 l'importo annuo pari a € 5.300,59 e fino al 2031 per complessivi € 42.404,72 da corrispondere in canoni annuali anticipati, i cui importi annui saranno via via adeguati da questo Dipartimento ai sensi delle vigenti normative.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

Art. 4

Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.

Palermo, li

Il Funzionario Direttivo
(dott.ssa Giovanna Maggio)

Il Dirigente del Servizio
(*Avv. Francesca Spedale*)

N° 3792 di Repertorio

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione d'acqua dal Torrente Comunelli detto Grande o Fiume Manfria e dal Torrente Rizzuto o Carrubba, chiesta dal Consorzio di Bonifica della Piana del Gela con istanza 18 aprile 1959.-

ARTICOLO 1

QUANTITA' DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da derivare dai Torrenti Comunelli e Rizzuto, in località Moddenesi-Santo Nicola del Comune di Butera è fissata in misura non superiore a moduli 1,90 (litri secondo 190). L'acqua verrà utilizzata a scopo di irrigazione, e per nessun titolo potrà essere ceduta a terzi che non facciano parte del consorzio irriguo.-

ARTICOLO 2

SUPERFICIE DA IRRIGARE IN BASE ALLA QUALE E' STABILITO IL CANONE.

Poichè la derivazione non è suscettibile di essere fatta a bocca tassata, il canone demaniale di cui al successivo art. 10 viene stabilito sulla base della superficie irrigata, che resta fissata in ettari 3.000 circa, corrispondenti alla zona valliva sottostante allo sbarramento e compresa nelle contrade Burgio e Manfria del

del territorio dei Comuni di Butera e di Gela.-

ARTICOLO 3

LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Le opere di presa dell'acqua si eseguiranno in contrada Moddinesi-Santo Nicola del territorio di Butera e consistiranno in uno serbatoio, della capacità totale di circa 7,75 milioni di metri cubi, creato mediante un'opera di sbarramento del tipo in materiali sciolti, trasversalmente al Torrente Comunelli, in una conca d'invaso impermeabile, assicurata dalla formazione di base in argille compatte. Per il corpo dello sbarramento è stato previsto l'impiego di limi sabbio - argillosi; per il taglione generale di fondazione e la zona di monte del rilevato, verrà utilizzato del materiale di maggiore impermeabilità.

Per il paramento di valle della diga verrà eseguita solamente l'insollatura e la protezione di un manto erboso con adeguata rete di scolo e drenaggio delle acque piovane, mentre per il paramento di monte è previsto un rinfianco protettivo in pietrame alla rinfusa.

L'altezza della diga, in relazione ai volumi di invaso proposti, si è fissata in mt.30 circa per la zona di massima altezza sull'alveo, con una lunghezza, al coronamento di circa ml.700.- L'invaso massimo risul-

terà di 13 milioni di metri cubi, di cui 2 milioni destinati all'interramento ed otto milioni all'invaso utilizzabile; i restanti 3 milioni di mc., infine sono stati previsti per una capacità laminatrice.

L'opera principale sarà completata di scarichi di superficie con imbocco in spalla destra dello sbarramento, consistenti in uno sfioratore a soglia fissa e di una paratoria a ventola, azionabile sia a completo automatismo idraulico che volontariamente. Queste ultime, consentiranno la restituzione all'alveo naturale delle portate largamente laminate.

Lo scarico di fondo è stato previsto con galleria aggirante la spalla destra dello sbarramento.

Tali opere dovranno essere attuate in conformità al progetto di massima datato Marzo 1959 a firma Ingegnere Renato Venuti della S.I.P.E.L. di Milano, che fa parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che verranno proposte col progetto esecutivo da presentarsi a norma dell'art.7, e che saranno riconosciute ammissibili.

La progettazione esecutiva, la costruzione e l'esercizio della diga di ritenuta sul torrente Comunelli, resta vincolata alle norme del regolamento approvato con D.P.R. 1.11.1959 N.1363.-

ARTICOLO 4

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Sotto pena di decadenza della concessione e dell'applicazione delle sanzioni di legge è fatto obbligo al Consorzio concessionario di limitare l'uso della acqua alla quantità sopra stabilita e di non estendere l'irrigazione oltre la superficie sopraindicata. L'Ufficio del Genio Civile ha la facoltà di procedere in ogni tempo ed a spese del Consorzio concessionario alle operazioni tecniche occorrenti per accertare l'adempimento di quanto sopra. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di regolare l'utenza stabilendo, ove del caso, dei turni orari.--

ARTICOLO 5

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE.

Il Consorzio concessionario dovrà eseguire a proprie spese, sotto pena di decadenza della concessione, le opere ed i lavori occorrenti ai fini della lotta antimalarica.

In particolare il Consorzio stesso avrà l'obbligo di mantenere i canali principali e secondari d'irrigazione in perfetta efficienza, impedire le dispersioni di acqua, i franamenti delle sponde, la formazione di acquitrini e dovrà curarne la pulitura periodica.--

La concessione di cui trattasi viene fatta senza pregiudizio delle concessioni preesistenti e dei diritti dei terzi già riconosciuti e che ancora fossero da riconoscere e pertanto l'Amministrazione concedente si dichiara estranea ad ogni eventuale litigio e molestia che per il fatto stesso potrà insorgere e non garantisce la quantità di acqua concessa, la quale potrà ridursi ed anche venir meno del tutto, senza che perciò il Consorzio concessionario abbia alcun diritto a richiedere indannizzi di sorta per opere eseguite, spese sostenute per perdite di colture e per quanto altro possa dipendere da ogni incompatibilità della concessione che viene quindi fatta a totale rischio del Consorzio concessionario.

Inoltre il Consorzio stesso, è tenuto a comunicare al Servizio Idrografico di Palermo, i valori delle portate immesse nel serbatoio nonché quelli delle portate erogate dal serbatoio stesso e restituite al corso d'acqua.

Ciò dovrà essere fatto giornalmente con specificazione delle ore in cui le operazioni saranno effettuate. Pertanto il Consorzio concessionario è tenuto ad acquistare ed installare le apparecchiature e ad attuare gli accorgimenti che, a tale scopo, gli verranno indicati dal Servizio Idrografico predetto.

ARTICOLO 6

SARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico del Consorzio concessionario eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime dei Torrenti Comunelli e Rissute in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.-

ARTICOLO 7

TERMINE PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE

Sotto pena delle sanzioni di legge il Consorzio concessionario dovrà:

- a)-presentare all'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta il progetto esecutivo delle opere inerenti alla derivazione entro mesi 12 dalla data della notificazione da parte dell'Ufficio stesso, dell'avvenuta emissione del decreto di concessione;
- b)-iniziare le espropriazioni entro mesi 18 dalla data della notificazione di cui alla lettera a);
- c)-iniziare i lavori, con adatta organizzazione, entro mesi 20 dalla stessa data di notificazione di cui alla lettera a);
- d)-condurre a termine i lavori entro mesi 36 dalla

medesima data di notificazione di cui alla lettera a);
e)-condurre a termine le espropriazioni entro mesi 40
dalla data di notificazione di cui alla lettera a).

L'eventuale proroga di alcune dei detti termini come sopra prefissi non comporta proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, fissata dal successivo art. 10, che sarà, in ogni caso dovuto, a partire dal termine assegnato per l'ultimazione dei lavori.

N Ultimati i lavori, il Consorzio concessionario dovrà darne immediatamente avviso all'Ufficio del Genio Civile, affinché lo stesso proceda agli accertamenti di collaudo.-

ARTICOLO 8

COLLAUDO E TERMINE PER LA UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio del Genio Civile, ove non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare l'immediato esercizio della derivazione, del che dovrà essere fatto cenno nel relativo certificato. Ove l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.

Entro mesi due dalla data del provvedimento ministeriale di approvazione del collaudo, la ditta dovrà, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, utilizzare l'acqua concessa.-

ARTICOLO 9

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza e revoca la concessione è accordata per un periodo di anni 70 successivi e continui decorrenti dal 27 febbraio 1951, data questa del decreto N. 2869 dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, che all'uopo delegato dal Ministero dei Lavori Pubblici, ha accordato l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori relativi alla derivazione.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al Consorzio concessionario potrà essere rinnovata la concessione con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o di rinuncia, passeranno in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte e i

canali di scarico, nonché i canali principali di irrigazione e quelli di bonifica.-

ARTICOLO 10

C A N O N E

Il Consorzio concessionario corrisponderà alle Finanze dello Stato di anno in anno anticipatamente, a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine fissato dal precedente art.7 per l'ultimazione dei lavori, l'annuo canone di L.240.000 (lire duecentoquarantamila) in ragione di L.80 per ettaro di terreno irriguo e per ettari 3.000 anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia, ai sensi dell'articolo unico della legge 18.10.1942 N.1434.-

Detto canone potrà però essere modificato con effetto dalla data soprastabilita in relazione alle eventuali variazioni di portata o della superficie irrigua, sia risultanti dal progetto esecutivo, come da accertamento da effettuarsi all'atto del collaudo.

Qualora la derivazione venga esercitata prima del detto termine ancorchè con impianti non completamente ultimati, dalla data di entrata in funzione totale o parziale degli impianti stessi, decorrerà il canone corrispondente alla utilizzazione effettuata.-

ARTICOLO 11

PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare il Consorzio concessionario ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di aver effettuato:

a)-il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di L.120.000 (centoventimila) come da quietanza N.308 in data 28.6.1968 pari a mezza annualità del canone di cui al precedente art.10, in virtù dell'art.19 del T.U. 19.12.1933 N.1775 e successive modificazioni, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi, che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione stessa;

b)-il versamento presso la Sezione di Tesoreria di Caltanissetta, a disposizione dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, della somma di L.100.000,- (centomila) come da quietanza N.1261 in data 25.6.68 per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione;

c)-il versamento presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Caltanissetta della somma di L.10.000 (lire diecimila), minimo in vigore ai sensi della legge 21.12.1961 N.1501, come da quietanza N° 2239 in data 17.9.1968 per gli scopi di cui all'arti-

colo 7 comma 2°). del Testo Unico 11.12.1933 N.1775.-

Restano poi a carico del Consorzio concessionario tutte le spese inerenti alla concessione per registrazione, copia di atti, di stampe, ecc.-

ARTICOLO 12

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il Consorzio concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici 11.12.1933 N.1775 e delle relative norme regolamentari nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.-

ARTICOLO 13

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge il Consorzio concessionario elegge il proprio domicilio presso la Casa Comunale di Gela, uno dei due comuni dove avviene l'utilizzazione delle acque.-

Galtanissetta, li 21 OTT. 1968

IL CONSORZIO CONCESSIONARIO

F. B. Cesare Desparoli nella qualità

Il sottoscritto Ingegnere Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, dichiara che l'Avv. Cesare Leopardi Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Piana del Gela, giusto decreto dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste n° 82/7920 del 27.6.1968, ha firmato in fine del presente disciplinare e nel margine di ogni foglio e progetto che fa parte integrante del disciplinare stesso.-

Caltanissetta, 21 OTT. 1968

L'INGEGNERE DIRIGENTE

F. (A. Augello)

E' Copia Conforme

Per uso Interno Amministrativo

L'INGEGNERE DIRIGENTE

(A. Augello)



B/A